



**PROVINCIA DI MATERA**

AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

- Ufficio Ambiente -

MATERA 2019  
OPEN FUTURE

Prot. n. 2447 02 DIC. 2019  
 Casella n.....  
 Pratica n.....  
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 2393 del 02 DIC. 2019

Numero progressivo di settore 165 del 02 DIC. 2019

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento, ubicato in C.da Concio s.n.c., zona artigianale, Comune di Policoro (MT).  
 Ditta: FAGNANO S.r.l. con sede legale in Via Nazionale, 81 - 75025 Policoro (MT) -

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li \_\_\_\_\_

L'Istruttore

Geom. Francesco MALVASI

*Francesco Malvasi*



Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito VALENTINO

*Salvatore Vito Valentino*

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

## Il Dirigente di Settore

**VISTA** l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2396 prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0022609 datata 23/08/2018 (acquisita al protocollo dell'Ente con n° 13841 del 27/08/2018), con la quale la Ditta "FAGNANO S.r.l." (già SINNICA BETON S.r.l.) ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento ubicato in C.da Concio, s.n.c. - zona artigianale, del Comune di Policoro (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

**PRESO ATTO** che la Ditta "SINNICA BETON S.r.l." è stata iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n° 152/2006 alla posizione n° 173 per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, con Determinazione Dirigenziale n° 1976 del 01/08/2013 della Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n° 75AB/2007/D/623 del 17/05/2007, Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della sostenibilità, Ufficio Compatibilità Ambientale con Protocollo n° 117112/75AB del 25 Maggio 2007, relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerati cementizi ed a favore della SINNICA BETON S.r.l.;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n° 75AB/2010/D/00446 del 13/04/2010 della Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambientale - con Protocollo n° 080682/AB del 20 Aprile 2010, relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi ed a favore della SINNICA BETON S.r.l.;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 175 del 25/01/2018 della Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, con la quale la Ditta "FAGNANO S.p.A." è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) allo scarico delle acque di prima pioggia trattate a seguito del dilavamento del piazzale impermeabilizzato che accoglie i vari impianti con recapito in pubblica fognatura;

**PRESO ATTO** che, come si evince dal Verbale di assemblea straordinaria della Società "SINNICA BETON S.r.l." redatto dal Notaio Massimo Plasmati, Repertorio n° 4320, Raccolta n° 2811 e registrato a Pisticci il 12 agosto 2016 al n° 1721-1T, la Società "SINNICA BETON S.r.l." si è trasformata in "FAGNANO S.p.A.";

**PRESO ATTO** altresì che, secondo quanto risulta dall'atto redatto dal Notaio Massimo Plasmati, Repertorio n° 5928, Raccolta n° 3933 e registrato a Pisticci il 12 luglio 2018 al n° 1354-1T, nell'assemblea straordinaria della predetta Società è stato deliberato la trasformazione della Società "FAGNANO S.p.A." in società a responsabilità limitata, assumendo la denominazione di "FAGNANO S.r.l.";

**CONSIDERATO** che per quanto attiene la matrice acustica, la Ditta ha presentato un'indagine d'impatto acustico dell'attività svolta, effettuata dall'Ing. Michele BASTO, in ottemperanza al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successiva Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n° 447, ove si rileva che tale attività non comporta il superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14 novembre 1997 applicabili alla zona interessata, appartenente alla Classe V - Aree prevalentemente industriali), in assenza di un piano di zonizzazione acustica del Comune di Policoro (MT);

**CONSIDERATO** che per l'impianto è stata verificata la coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 568 del 30 dicembre 2016, anche riguardo ai criteri di localizzazione, non evidenziando criticità ostative o escludenti per le attività di che trattasi;

**CONSIDERATO** che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 44
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 per rinnovo della comunicazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'iscrizione n. 173/2013;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

**VISTO** il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

**VISTO** il DM del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

**VISTO** il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;

**VISTO** il D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

**VISTA** la D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

**VISTO** il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

**VISTO** in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

**VISTA** la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

**VISTA** la L.R. n. 49 del 06 novembre 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.", in particolare l'art. 3 comma 7 che nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente trasferisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006;

**VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

**VISTA** la D.C.R. n. 568 del 30/12/2016 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 3 del 16 febbraio 2017;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

**VISTE** le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti :

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A<sub>1</sub> e A<sub>2</sub> allegate ai D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
  - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
  - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);

**ATTESO** che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n.128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) all'art.269 comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata in precedenza solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;

**DATO ATTO** che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati così individuati:

- Provincia di Matera;
- Comune di Matera;
- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera;
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;

**CONSIDERATO** che la Provincia di Matera, con PEC prot. n° 0003210 del 27/02/2019 per il tramite del SUAP ha indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14 della Legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i. per il giorno 09/04/2019, nel corso della quale gli Enti ed uffici interessati nel procedimento ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, hanno espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni stabilite nei singoli pareri, ritenendo il procedimento di AUA concluso con esito favorevole considerando acquisito, come disposto dalla Legge n. 241/90 art. 14-ter comma 7, l'assenso del Comune di Policoro che, regolarmente convocato, non ha espresso definitivamente la propria volontà (come da verbale in atti);

**PRESO ATTO** dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- L'EGRIB - Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata - ha fatto pervenire tramite SUAP la nota prot. 152/SII del 18/01/2018, acquisita al prot. Prov. n° 0001144 del 19/01/2018 già con la precedente autorizzazione al recapito di acque meteoriche di prima pioggia (D.D. n° 175 del 25/01/2018), ancora vigente, con la quale, vista la documentazione trasmessa ed il parere tecnico favorevole del Gestore della pubblica fognatura acque bianche, Comune di Policoro (MT) del 22/12/2017 prot. 33625, rilascia **parere favorevole** a scaricare le acque di prima pioggia, dilavamento piazzali da superficie impermeabili rinvenienti dall'attività, acque bianche da superfici coperte, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Policoro, con prescrizioni;
- L'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O. Igiene e Sanità pubblica di Policoro - ha fatto pervenire con nota prot. n° 2019-0020655 del 05/04/2019, acquisita al prot. Prov. n° 5901 del 09/04/2019, con la quale, facendo riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi ed esaminata la documentazione tecnica presentata, per quanto di competenza, comunica di esprimere **parere favorevole**, al rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale;
- L'A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Suolo e Rifiuti - ha fatto pervenire tramite PEC la nota prot. n. 006041 del 08/04/2019, acquisita al prot. Prov. n° 5900 del 09/04/2019, con la quale, facendo riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi, per quanto di propria competenza, visti gli elaborati progettuali, comunica che **non emergono rilievi** al rilascio dell'autorizzazione;
- L'A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria e Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico - ha fatto pervenire tramite PEC la nota prot. n° 5919 del 09/04/2019, acquisita al prot. Prov. n° 5919 del 09/04/2019, con la quale sulle specifiche tematiche ambientali di competenza **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione, individuando osservazioni e prescrizioni;
- Il Comune di Policoro, quale soggetto competente interessato nel procedimento non ha fatto pervenire alcun parere in forma scritta, per cui si può ritenere acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 241/90;

**RITENUTO** di poter accogliere la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento in argomento, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- nello stabilimento si svolge l'attività di produzione di conglomerati cementizi con impianto EUROMECC 6 DP MAX 2T/S, di conglomerati bituminosi con impianto della Ditta BERNARDI MIC S100 E 200 AP 1350 e quella di recupero rifiuti speciali non pericolosi prevalentemente di natura inerte (rifiuti da costruzione e demolizione), in aree dedicate nell'ambito dell'insediamento produttivo, ove sono presenti le infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività tecniche, ubicato in C.da Concio s.n.c., nella zona industriale classificata come D1 del Comune di Policoro, foglio di mappa n. 15 particella n° 1346.
- Preso atto che il tecnico incaricato, con nota tecnica n° prot. 0019425, Cat. 9, Cl. 2 del 19/11/2019 ha comunicato che l'impianto di conglomerati bituminosi BERNARDI MIC S100 E 200 AP 1350, secondo le dichiarazioni del costruttore, ha un solo condotto (siglato E1) e non 2 come autorizzato nella D.D. n° 75 AB/2010/D/00446 del 13/04/2010 del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ancora vigente, poiché gli additivi e l'olio BTZ sono riscaldati elettricamente. Inoltre, il tecnico dichiara che l'impianto di conglomerati cementizi ha 3 condotti piuttosto che 2, come precedentemente autorizzato dalla D.D. n° 75 AB/2007/D/623 del 17/05/2017 del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ancora vigente, di cui i 2 già autorizzati (nel provvedimento siglati E1 ed E2) dal diametro di 100 mm ciascuno sono scarsamente e raramente emissivi, ed uno con regolare filtro a maniche e tronchetto di prelievo, frequentemente emissivo (non autorizzato). I parametri geometrici dei condotti già autorizzati per conglomerati cementizi e per i conglomerati bituminosi di cui ai provvedimenti precedentemente richiamati, risultano diversi da quelli reali, per cui nella tabella riassuntiva delle emissioni in atmosfera sono riportate le reali dimensioni dei condotti;
- Il ciclo produttivo degli impianti ubicati nello stabilimento prevede essenzialmente:

**IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI (vedi allegato 1)**

L'impianto di produzione di conglomerati bituminosi autorizzato alle emissioni in atmosfera dalla Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale n° 75 AB/2010/D/00446 del 13/04/2010, per cui secondo quanto dichiarato dal tecnico incaricato detto impianto è oggetto di riesame secondo quanto di seguito specificato;

L'impianto BERNARDI MIC S100 E 200 AP 1350 di confezionamento di conglomerati bituminosi ha delle fasi lavorative che sono riconducibili al predosaggio degli inerti vergini e loro essiccazione, alla fase combustiva, al trasporto nella torre di miscelazione e nel dosaggio attraverso al tramoggia di carico, le cui esalazioni vengono aspirate e filtrate attraverso un sistema a maniche di tessuto che garantisce un'ottima depolverazione; i gas depolverati vengono immessi in atmosfera attraverso un condotto posto a valle dell'aspiratore a servizio del filtro; al filtro pervengono anche tutte le aspirazioni secondarie di vagliatura e mescolamento; esso viene alimentato con materie prime costituite da vari tipi di inerti da cava e Materie Prime Secondarie (MPS), quali il fresato, ottenuto dal recupero dei rifiuti di asfalto. L'impianto ha una capacità produttiva di 170 tonn./ora. L'impianto si serve di combustibili quali olio di tipo BTZ. È presente un solo condotto di emissione siglato E1 (fumi di combustione del bruciatore, tamburo di essiccazione degli inerti e convogliamento delle emissioni secondarie) dichiarato dalla Ditta ed è dotato di sistema di abbattimento del tipo filtro a maniche filtranti;

### IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI (vedi allegato 1)

L'impianto di produzione di conglomerati cementizi autorizzato alle emissioni in atmosfera dalla Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale n° 75 AB/2007/D/623 del 17/05/2007, per quanto dichiarato dal tecnico incaricato, anch'esso viene riesaminato secondo quanto di seguito specificato;

L'impianto di produzione di conglomerati cementizi EUROMECC mod. 6 DP MAX 2T/S è composto da una tramoggia di convogliamento e da una coclea per l'estrazione del cemento completa di motori; l'impianto è dotato di doppio filtro drybatch (sistema di abbattimento non elettrostatico, condotto E1), nastro estrattore, compressore, cabina comandi, quadri comandi con bilance, pompa acqua, cisterne per additivi, nastro cabina di carico, spruzzatori e pompa di mandata. Le fasi del ciclo di lavorazione che danno luogo alle emissioni inquinanti sono riconducibili alle fasi lavorative di carico del composito secco (condotto E1), le cui migrazioni polverulente vengono aspirate e filtrate attraverso un doppio sistema di tipo a maniche di tessuto (Drybatch) che garantisce la depolverazione; il principio di abbattimento delle polveri nel filtro - che è la fonte primaria delle emissioni - (condotto E1) sfrutta un processo in cui elementi filtranti ad elevata superficie ed a tasca orizzontale si susseguono come barriera per l'abbattimento progressivo delle polveri a vario diametro aerodinamico. Nella fase di carico del cemento (condotti E2 ed E3) le emissioni polverulente sono smorzate da filtri elettrostatici (Eurodry 63) che convogliano l'aria di sovrappressione che fuoriesce alla sommità dei silos e che contiene anche polveri di cemento; il sistema, già in pressione, non necessita quindi di elettroventilatore, ma di controsoffiaggio d'aria sequenziale che attiva ciclicamente le 5 elettrovalvole installate su ciascun filtro. La produzione massima dell'impianto può arrivare fino a 120 m<sup>3</sup>/ora.

### IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (vedi allegato 2)

La piattaforma è inserita all'interno di una vasta piattaforma impermeabilizzata da pavimento industriale, estesa a tutto lo stabilimento, allo scopo di permettere la concomitanza di più attività tra cui quella di produzione di conglomerati bituminosi, connessa a questa attività di riciclo/recupero (R5) perché ne riutilizza il rifiuto 17 03 02 (cat. 7.6); la piattaforma ove viene svolta l'attività di messa in riserva e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, individuati ai sensi del D.M. 05/02/1998 e succ. mod. ed int. ha un'estensione di 420 m<sup>2</sup> con aree distinte, contigue e separate per tipologia di rifiuto, sulle quali vengono depositati temporaneamente rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, scarti di pietrisco e miscele bituminose sotto forma di fresato che hanno origine da cantieri stradali propri o di terzi. Tra i rifiuti in ingresso, quelli individuati con codice C.E.R. 17 03 02, dopo essere stati vagliati e trattati, vengono reimpiegati nel ciclo di produzione dei conglomerati bituminosi a caldo nell'impianto ivi presente, mentre i rifiuti misti da demolizione e costruzione (C.E.R. 17 09 04) e quelli costituiti da terre e rocce da scavo (C.E.R. 17 05 04) vengono avviati a recupero, previo test di cessione dell'eluato e conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), in cantieri per sottofondi stradali, rilevati, piazzali, trincee ecc. I rifiuti sono conferiti nell'area considerata con mezzi autorizzati quali pale ed autocarri e la ditta provvede di volta in volta alle operazioni di macinazione e separazione delle frazioni metalliche (eventualmente presenti) e delle frazioni indesiderate, al fine di ottenere frazioni inerti. L'esercizio dell'impianto è stato autorizzato dalla Provincia di Matera - Area V Tutela del Territorio - con Determinazione Dirigenziale n° 1976 dell'01/08/2013.

- il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, verrà effettuato ai sensi dell'art. 216, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., essendo iscritto nel Registro Provinciale delle procedure semplificate alla posizione n° 173;
- per lo stoccaggio dei rifiuti le misure da adottare dovranno essere conformi a quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. 05/04/2006 n° 186;
- l'utilizzo delle M.P.S. ottenute nel ciclo di recupero dei rifiuti, vengono impiegate in parte nel processo produttivo dell'impianto di conglomerati bituminosi e pertanto la valutazione è stata estesa all'intero stabilimento, anche sotto l'aspetto delle emissioni in atmosfera;
- la relazione la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive e che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- con la Conferenza di Servizi del 09/04/2019 sono stati acquisiti i pareri ai fini del rilascio dell'A.U.A. per lo stabilimento di cui in oggetto;
- le misure di contenimento delle emissioni diffuse adottate dalla ditta summenzionata relativamente all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti, sono conformi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V - Parte I "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, o stoccaggio di materiali polverulenti";

**ATTENUTO**, pertanto, di dovere adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "FAGNANO S.r.l.", come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per lo stabilimento nel Comune di Policoro (MT), C.da Concio s.n.c., area industriale D1, per l'attività di produzione conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi e di recupero rifiuti speciali non pericolosi, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 :

- lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;

- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- **lettera g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;

**ACCERTATO** che gli importi delle garanzie finanziarie stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 da prestare a favore della Provincia di Matera, a seguito dell'integrazione della tipologia 7.2 e variazione dei quantitativi dei codici C.E.R. richiesti, rimangono invariati;

**ACCERTATO** che il pagamento della tassa annuale relativo all'anno 2019 risulta regolare, con importo riferito alle quantità modificate dei rifiuti da trattare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla classe 3 del D.M.A. 350/98);

**CONSIDERATO** che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

**RICHIAMATI** i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

**VISTO** la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) **la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria art. 14-ter della legge 241/1990, in forma simultanea e in modalità sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;**
- 2) **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "FAGNANO S.r.l.", relativa allo stabilimento ubicato in C.da Concio s.n.c. - area industriale di tipo D1 - nel Comune di Policoro (MT), Foglio di mappa n° 15 particella n° 1346, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:**
  - **a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - **c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, concernente le emissioni prodotte dall'attività di produzione di conglomerati cementizi, bituminosi e dall'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi;
  - **e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - **g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, in aggiornamento alla comunicazione di cui all'iscrizione n. 173/2013 (Determinazione Dirigenziale n° 1976 del 01/08/2013);
- 3) **di dare atto che il presente provvedimento:**
  - sostituisce a tutti gli effetti per rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, già rilasciata da questo Ufficio con D.D. n° 1976 del 01/08/2013, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - sostituisce a tutti gli effetti come aggiornamento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Ufficio Compatibilità Ambientale con Determinazione Dirigenziale n° 75 AB/2007/D/623 del 17/05/2007 (per i conglomerati cementizi);
  - sostituisce a tutti gli effetti come aggiornamento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Ufficio Compatibilità Ambientale con Determinazione Dirigenziale n° 75 AB/2010/D/00446 del 13/04/2010 (per i conglomerati bituminosi);
  - sostituisce a tutti gli effetti l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 25/01/2018 per lo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale;
- 4) **di confermare l'iscrizione alla posizione n° 173 del registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;**

- per la misura della portata e dei flussi nelle *emissioni convogliate* si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013;
- per la determinazione delle polveri totali nelle *emissioni convogliate* si dovrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;
- per la determinazione degli ossidi NOx ed SOx nelle *emissioni convogliate* si dovrà applicare il D.M. 25/08/2000 o, alternativamente, la norma UNI EN 10393, o anche analizzatori in "situ puntuale" (definizione come da All VI, par. 1.1, lettera n) a celle elettrochimiche;
- per la determinazione delle Sostanze Organiche Volatili (S.O.V.) come Carbonio Organico Totale (C.O.T.) nelle *emissioni convogliate* si dovrà applicare la norma UNI EN 12619:2013;
- per la determinazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.) nelle *emissioni convogliate* si dovrà applicare il D.M. 25/08/2000, o, alternativamente il metodo ISO 1338-1,2:2003;
- il punto di emissione E1 (impianto di conglomerati bituminosi - diametro 1,2 metri) poiché ha un diametro superiore ad 1,1 e minore di 1,6 metri, dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 8 punti di misura all'interno della sezione ortogonale al condotto destinata alle misure;
- a fronte della richiesta autorizzativa e valutata la significatività emissiva dei potenziali punti sorgente, secondo il parere ARPAB, per le emissioni diffuse si sono stabiliti i seguenti : P1, immediatamente esterno al perimetro dello stabilimento, sottovento all'impianto, lungo la direzione prevalente dei venti e P2 Immediatamente esterno al perimetro dello stabilimento, lato opposto all'ingresso principale; la misura del particolato PM 10 in tali punti campione si opererà in un periodo che sia rappresentativo delle condizioni di esercizio ed in un arco temporale di 10 giorni;
- l'eventuale aumento della concentrazione dell'inquinante fino al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa, che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni per la portata dell'effluente gassoso secco;
- I sistemi di abbattimento adottati (filtri elettrostatici ed a maniche di tessuto) devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, secondo quanto prescritto dalle norme di manutenzione del costruttore;
- l'ubicazione e la quota degli scarichi devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia igienico-sanitaria; la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale e verso l'alto, al fine di favorire la dispersione delle emissioni;
- trattandosi di impianti già autorizzati, la messa in esercizio degli stessi e la messa a regime coincidono;
- effettuare, nell'arco di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento un controllo analitico di tutte le emissioni provenienti dall'impianto;
- l'azienda deve continuare ad eseguire i controlli analitici con una periodicità pari a mesi sei (6) per il punto di emissione siglato E1 (conglomerati bituminosi), e pari a mesi dodici (12) per i punti di emissione siglati con E1, E2 ed E3 (conglomerati cementizi), P1, P2 e dati meteorologici riportati nella tabella riassuntiva sopra indicata;
- annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione di sistemi di abbattimento);
- la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Policoro (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO** -

- durante l'esercizio dell'attività dovranno essere rispettati i valori del "limite assoluto di immissione sonora" nell'ambiente esterno, sia per la zona in cui è inserito l'opificio sia per quella adiacente, interessata;
- dovrà essere rispettato all'interno di eventuali ricettori presenti (ambienti abitativi o potenzialmente abitativi), anche il "limite differenziale di immissione sonora";
- i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato "D" del D.M. 16 marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli uffici dello stabilimento, per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviato all'Autorità Competente;
- la verifica sopra citata dovrà essere effettuata con cadenza biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica;

- le date programmate per le misure fonometriche dovranno essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - e all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico -, con almeno 15 giorni di anticipo, per eventuali supervisione alle rilevazioni;
  - nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei valori limite, previsti per la classe V - *Aree prevalentemente industriali* - della Tabella 1 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991, ma riferito solo all'attività diurna (08-13 e 15-18) in cui la ditta opera, non avendo il Comune di Policoro (MT) un piano di zonizzazione acustica, è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto;
  - le macchine usate all'aperto, ma sempre all'interno del perimetro dello stabilimento, dovranno rispondere alle indicazioni dettate dal D.Lgs, 4 settembre 2002 n° 262 e s.m.i. "Attenuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
  - gli esiti delle misurazioni devono essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- d) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -
- rispettare i limiti quantitativi alla tabella di seguito riportata, in conformità alle previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/1998 D.M. 186/2006	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO tonn/anno (R5)	
		STOCC. ISTANTANEO tonnellate	STOCC. ANNUO tonn/anno (R13)		
7.1	Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche e elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]	10	100	100	Conforme punto 7.1.3 c) R5
7.2	Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010408] [010413]	5	50	50	Conforme punto 7.2.3 f) R5
7.6	Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo [170302]	200	2700	2700	Conforme punto 7.6.3 a) b) e c) R5
7.31 bis	Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]	10	50	50	Conforme punto 7.31-bis.3 c) R5
<b>TOTALE</b>			<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	

- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/98) di cui alla tabella sopra riportata sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore e/o uguale a tonnellate dieci;
- rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art.1 comma 1 del D.M. 5 febbraio '98 e s.m.i. ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; non causare inconvenienti da rumori e odori; non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegare al progetto;
- di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.Lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili dovranno essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;

5) di dare espressamente atto che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

- a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE** -
- attenersi alle condizioni riportate nel parere reso dell'EGRIB (prot. Provincia di Matera 0001144 del 19/01/2018) con nota prot. n° 152/SII del 18/01/2018 di seguito riportate :
  - rispettare tutte le condizioni indicate nel parere del Gestore della pubblica "fognatura acque bianche" identificato nel Comune di Policoro (MT) che qui si intendono integralmente riportate;
  - attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs. 22/97, D.Lgs. 258/2000, L.R. n° 3 del 17/01/1994 e s.m.i., D.G.R. n° 689/2016);
  - rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/2006 (e s.m.i.);
  - consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano S.p.A. di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006 (e s.m.i.);
  - inviare, all'EGRIB ed al Gestore della pubblica fognatura delle acque bianche, identificato nel Comune di Policoro (MT), con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un chimico abilitato alla professione, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella n° 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti ed al Gestore;
  - comunicare, all'EGRIB, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere.
- b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** -
- I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella seguente tabella riassuntiva :

PUNTO DI EMISSIONE e tipo lavorativo	Caratteristiche emissive dei condotti			Inquinanti	Valori limite da rispettare		NOTE
	Portata Nm³/h	Altezza * metri	Diametro metri		Concentrazione mg/Nm³	Flusso di massa Kg/h	
<b>E1</b> CONGLOMERATI CEMENTIZI Filtre depolveratore a maniche Drybatch	1.500	3,5	0,25	Polveri totali	120	0,06	Allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 - Parte II, par. 5, ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 - Allegato 1
<b>E2, E3</b> CONGLOMERATI CEMENTIZI Filtre depolveratori elettrostatici Eurodry 63	900	1,5	0,100		120	0,036	
<b>E1</b> CONGLOMERATI BIFLUMINORI forno essiccazione rotante, bruciatore olio combustibile, convogliamento travoggia di carico e filtro a maniche	63.000	24,0	1,200	Polveri totali	16	1,008	Valore Parte V del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), All. I, parte III punto 12, decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R.B. n. 3340 del 28/12/1999. Il valore si riferisce ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.
				SO <sub>x</sub>	1.360	85,68	D.Lgs. 152/2006 Parte V All. I - All I, Parte III, punto 12, decurtato del 20% criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R.B. n. 3340 del 28/12/1999). Il valore si riferisce ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.
				NO <sub>x</sub>	400	25,2	.Lgs. 152/2006 - Parte V All. I part. III - par. 1.2 (valore decurtato del 20% criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R.B. n. 3340/1999). Il valore si riferisce ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%
				S.O.V. come C.O.T.	150	9,45	Valori stabiliti dal C.R.I.A. ed approvati con D.G.R. n. 1504/2005, punto 5.1, Settore 5. Il valore si riferisce ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 17%

				I.P.A.	0,08	0,00504	D.Lgs. 152/2006 - Parte V Allegato I, part. II - par. 1.1. "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche ." - Tabella A1, classe I; limite ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n. 3340 del 28/12/1999 - Allegato 1. ). Il valore si riferisce ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.
<b>P1</b> Immediatamente esterno, sottovento all'impianto, lungo la direzione prevalente dei venti	-	-	-	<b>Polveri diffuse PM 10</b>	<b>0,15</b>	-	Limite massimo di applicazione della norma UNI EN 12341:2014 per il PM 10.
<b>P2</b> Immediatamente esterno, lato opposto all'ingresso principale	-	-	-				
<b>DATI METEOClimATICI</b>	-	-	-	Principali parametri	-	-	Valori medi riferiti a tutto il periodo di campionamento.

\* L'altezza dei condotti si riferisce al loro punto di emersione dal manufatto nel caso specifico.

- attenersi a quanto osserva il parere reso dall'A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria - con nota prot. n. 0005919 del 09/04/2019 :
  - esercire l'attività secondo quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta, Parte I del D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm. ii. che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano, scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
  - utilizzare un sistema di nebulizzazione dell'acqua per garantire l'umidificazione del materiale trattato nel corso dell'intero ciclo di lavorazione. Le operazioni di frantumazione, riduzione volumetrica e vagliatura del materiale andranno eseguite con materiale umidificato;
  - limitare il più possibile la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
  - prevedere che il materiale messo in riserva sia, all'occorrenza, protetto da teli di copertura, mantenendo un'altezza ridotta dei cumuli;
  - assicurare che le operazioni di movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale non eccessiva durante le operazioni di carico degli automezzi di trasporto, in modo da evitare il più possibile la dispersione di polveri;
  - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri del materiale in essi contenuto;
  - qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare le ulteriori misure concordandole con A.R.P.A.B.;
- i condotti per il convogliamento degli effluenti in uscita dagli impianti di abbattimento che scaricano in atmosfera devono essere provvisti di tronchetti di prelievo secondo la norma UNI EN 15259:2008 e dotati di opportuna chiusura, a baionetta o a vite, per la misura ed il campionamento degli inquinanti.
- i punti di prelievo devono essere raggiungibili in modo da consentire il campionamento, agevolmente, secondo la norma UNI EN 15259:2008, anche attraverso la costruzione di piattaforme di lavoro secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08).

#### CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- attenersi all'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai : "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
- come da punto 2.3 del medesimo Allegato, qualora le condizioni operative lo richiedano, per ciascun prelievo sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione;
- per la determinazione delle emissioni polverulente diffuse, secondo il parere ARPAB, si dovrà applicare la norma UNI 12341:2014, come indica l'Allegato VI al punto 4 del D.Lgs. n° 155 del 15/09/2010, eseguendo una campagna di monitoraggio con periodicità annuale del particolato pesante PM 10 in condizioni climatiche secche e di durata non inferiore a 10 giorni durante il periodo lavorativo in 2 punti immediatamente esterni al perimetro dell'impianto e precisamente (1) sottovento all'impianto, lungo la direzione prevalente dei venti e (2) nei pressi del lato dell'impianto opposto a quello dell'ingresso principale;
- In ausilio alla determinazione delle emissioni polverulente diffuse dovranno essere forniti i dati meteorologici relativi al periodo di campionamento;

- il materiale recuperato per poter essere reimpiegato dovrà avere le caratteristiche di cui alle norme CNR\_10006, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed i prodotti dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, ovvero rispettare i criteri della specifica normativa che sarà emanata successivamente all'autorizzazione;
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque di dilavamento rinveniente dall'area di messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi nel rispetto dell'allegato 5 del D.M. 5 febbraio '98, come modificato dal D.M. 186/2006;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;
- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;

**Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.**

- 6) **di stabilire** che la Ditta "FAGNANO S.r.l." dovrà presentare in forza della D.G.R. n. 471 dell'08/04/2011 a favore della Provincia di Matera un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della disposizione di iscrizione nel Registro Provinciale summenzionata, che estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati, pena della sospensione dell'attività;
- 7) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
- 8) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 9) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 10) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 11) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 12) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 13) **che la mancata osservanza delle prescrizioni** contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 14) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 15) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 16) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;



IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Salvatore Vito VALENTINO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente

\_\_\_\_\_


---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il  
**02 DIC. 2019**  
\_\_\_\_\_ e che vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi.

Matera li, **02 DIC. 2019**  
\_\_\_\_\_

L'incaricato

  
\_\_\_\_\_

Visto: Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_